



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2023/57/0697 del 15/12/2023

**Oggetto:** LLPP EDP 2022/050 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 560.000,00 (CUP: H97H21006190007- CUI: 00644060287202200021 - CIG: A034D7B73B). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

### IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 222 del 16/05/23 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido e scuole infanzia", dell'importo complessivo di € 560.000,00, da finanziarsi in parte con contributi privati e in parte con fondi propri;

VISTO il verbale di validazione del progetto datato 16/05/23 e sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto geom. Renato Gallo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che si rende necessario riapprovare lo Schema di Contratto approvato con Delibera di G.C. n. 0222 del 16/05/23 aggiornandolo con le norme previste dal nuovo Codice (D.Lgs. 36/23) ed in particolare inserendo l'art. 5bis contenente gli impegni di cui all'art. 57 del Codice dettagliati al punto 9 del determinato;

VISTO che con atto del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato prot. 543923 del 29.11.2023, in sostituzione del geom. Renato Gallo, è stata nominata l'ing. Federica Bonato, quale Responsabile Unico di Progetto per i lavori di che trattasi;

RITENUTO, su proposta del Responsabile Unico di Progetto, vista anche la circolare del MIT n. 288 del 20/11/2023, di procedere, per l'affidamento di che trattasi, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, considerando tale procedura più efficace ed efficiente per i seguenti motivi:

- questa Stazione Appaltante non è dotata di un Elenco degli Operatori economici da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 50 D.LGS. 36/2023 ed i tempi necessari per la sua costituzione non sono compatibili con i tempi necessari per l'affidamento del presente dell'appalto;
- la procedura negoziata di cui all'art. 50 d.lgs. 36/2023, stante quanto sopra precisato, si deve svolgere in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), mentre la procedura aperta si svolge in un'unica fase e questo la rende preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici, comportando, altresì, una riduzione degli adempimenti amministrativi sia per gli operatori economici sia per i funzionari della stazione appaltante;
- della possibilità di attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata;
- per quanto sopra esposto, è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

RITENUTO, altresì, su proposta del Responsabile Unico di Progetto, di procedere con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023), in quanto detto criterio è più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura, tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessitano di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate.

DATO ATTO che, sentito il Responsabile Unico di Progetto, in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, rispettando la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto ha individuato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto che risulta essere il seguente: CCNL Metalmeccanici Artigianato;

DATO ATTO, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- ing. Federica Bonato quale Responsabile Unico di Progetto per i lavori di che trattasi (giusta atto di nomina sopracitato);
- ing. Andrea Baldan quale direttore dei lavori.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 4 Dlgs. 36/2023, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;

- ai sensi dell'art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara sarà stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

- pertanto, l'aumento dell'importo dell'eventuale quinto deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 14 Dlgs. 36/2023;

- sulla base di quanto sopra descritto, il valore globale dell'appalto risulta essere così stimato:

Importo complessivo (oneri compresi)	€ 422.406,02
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi)	€ 84.481,20
<i>Valore globale stimato (tenuto conto della <u>facoltà</u> dell'opzione del quinto in aumento)</i>	<i>€ 506.887,22</i>

VISTO

- l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'art. 100, c. 4, del Codice;
- la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023" o successiva delibera, in merito al contributo di gara;

DATO ATTO che

- il valore globale stimato dei lavori, tenuto conto dell'opzione del quinto in aumento, ammonta a € 506.887,22, ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 410,00;
- si rende necessario, conseguentemente, riassetare il Quadro di spesa al fine di trovare effettiva copertura alla voce "contributo ANAC", così come di seguito riportato:

	<b>G.C. n. 222/2023</b>	<b>differenza</b>	<b>Det. Contrarre</b>
A) Lavori	€ 400.106,02	€ 0,00	€ 400.106,02
Oneri	€ 22.300,00	€ 0,00	€ 22.300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 422.406,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 422.406,02</b>
B) Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 92.929,32	€ 0,00	€ 92.929,32
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.448,12	€ 0,00	€ 8.448,12
Pulizie, sanificazioni (Iva inclusa)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Imprevisti	€ 8.294,36	€ 160,00	€ 8.134,36
Tassa di gara	€ 250,00	- € 160,00	€ 410,00
Accordi bonari	€ 12.672,18	€ 0,00	€ 12.672,18
<b>Totale</b>	<b>€ 137.593,98</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 137.593,98</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>

- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- gli artt. 17 e 14 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale.

**DETERMINA**

1. che l'oggetto del contratto sono i lavori di realizzazione degli impianti di climatizzazione su asili nido e scuole infanzia;
2. di riapprovare lo schema di contratto per quanto riportato in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto (approvati con delibera di G.C. n. 222 e modificati / integrati con il presente atto) e, in particolare, l'importo lavori di € 422.406,02 viene scisso in € 400.106,02 da assoggettare a ribasso (di cui € 77.810,19 per costi della manodopera) ed in € 22.300,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza; ai sensi dell'art. 41, c. 14, D.lgs. 36/23 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la delibera ANAC, n.528 del 25.11.2023;
4. tutti i riferimenti contenuti negli elaborati progettuali relativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi aggiornati alle corrispondenti norme del D. Lgs. 36/2023;
5. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. 36/2023) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice, saranno escluse automaticamente;
6. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
7. che relativamente alle opere da eseguire, sulla base di quanto riportato negli elaborati progettuali, validati dal Responsabile Unico di Progetto e approvati con delibera di G.C. n. 2023/222 la categoria prevalente è **OS28** - importo lavori € 422.406,02 [art. 1, comma 2, lett. c) - D.M. 37/2008];  

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
8. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 100, 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e dei seguenti requisiti necessari dell'offerta di cui all'art. 57 D.lgs. 36/2023 (al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate):
  - essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
  - impegno a destinare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione giovanile
  - impegno a destinare una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione femminile (in considerazione della specifica natura del settore di riferimento tenuto conto delle ultime rilevazioni ISTAT).che l'impresa dovrà possedere adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa.
9. che l'impresa dovrà possedere adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara è sempre necessario il possesso di attestazione SOA da parte dei concorrenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, stante che la presente procedura di aggiudicazione riguarda un appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro;
10. in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

11. che l'opera è appaltabile;
12. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 18, c. 1 D.Lgs. 36/2023), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
13. ai sensi degli artt. 15 e 114 del Dlgs 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento sono individuati:
- ing. Federica Bonato quale Responsabile Unico di Progetto per i lavori di che trattasi;
  - ing. Andrea Baldan quale direttore dei lavori;
14. di impegnare la somma di € 410,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22501545 ad oggetto "Realizzazione impianti climatizzazione su asili nido e scuole infanzia climatizzazione su asili nido" del Bilancio di Previsione 2023 - Classificazione di bilancio U.04.02.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.003 prenotazione n. 2023/7944/00 (delibera di G.C. n. 2023/222) (vincolo 2023P107).

15/12/2023

Il Capo Settore LLPP ad interim  
Matteo Banfi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.04.02.2.02	22501545	U.2.02.01.09.003	410,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	202303555	2023000794401

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

18/12/2023

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



## REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. \_\_\_\_\_

## CONTRATTO DI APPALTO

**OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA. SCUOLE: CROCIFISSO, WOLLEMBORG, MAGO DI OZ, MUNARI, CREMONESE, SAN LORENZO, ROSSI, SANT'OSVALDO**

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** \_\_\_\_\_ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_ il \_\_\_, residente a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

\_\_\_ dell'impresa \_\_\_ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante \_\_\_\_\_ in data \_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, allegata al presente atto), con sede a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: \_\_\_), in appresso denominato Appaltatore.

**oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)**

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di \_\_\_ della \_\_\_, con sede a \_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la \_\_\_\_\_ (mandante), avente sede a \_\_\_, in Via/Piazza \_\_\_ n. \_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_ al numero \_\_\_, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data \_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data \_\_\_ rep. \_\_\_ racc. \_\_\_ Notaio dott. \_\_\_ in \_\_\_, allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: \_\_\_; c.f. della mandante: \_\_\_).

**oppure in alternativa**

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi,

in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: \_\_; c.f. della mandante: \_\_).

**oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)**

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_, con sede a \_\_ in Via/Piazza \_\_ n. \_\_, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_ al numero \_\_, come da atto costitutivo in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_ racc. \_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, allegato al presente atto al presente atto, **(per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)** (c.f. del consorzio: \_\_).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_ in data \_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA predisposto dallo Studio IPT Project S.r.l., per un importo lavori di € 422.406,02 di cui € 22.300,00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (pari al ribasso del \_\_%) oltre a oneri della sicurezza di € \_\_\_\_\_ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito del buon esito dei controlli effettuati giusta determinazione



di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007);

- ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”]***

che l’appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

**EVENTUALE:** Al fine della qualificazione alla procedura di gara l’Appaltatore ha utilizzato l’istituto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliaria \_\_\_\_\_

#### **SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO**

Stante il fatto l’Appaltatore si è avvalso dell’ausiliaria al fine di acquisire il requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). **FINE EVENTUALE**

- che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi **trentacinque** giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.

- **(eventuale)** che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta White List** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

- **OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):**

- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

- **oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.**

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs. n.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

**OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3 , D.lgs. 159/2011).**

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92,

c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c. 3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

**- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le relazioni di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

**- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.**

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € \_\_\_\_ (lavori) e di € \_\_\_\_\_ (oneri per la sicurezza), per un totale di € \_\_\_\_\_, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

Non sono necessari pareri e autorizzazioni

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria **OS28** impianti termici e di condizionamento:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 400.106,02

Oneri della sicurezza € 22.300,00

**- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato II.14 di cui all'art. 114, c. 5 al Codice, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

**- ARTICOLO 4 - Tempo utile – penali.**

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore è fissato in - **240** - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del progetto potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 121,

commi 8 e 9 D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

**- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.**

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei

lavori.

- Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata con contributo della Fondazione Cariparo
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.
- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.
- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al

rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

**- ARTICOLO 5 bis – Misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell’art. 57 D.lgs. 36/23.**

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- in caso di necessità di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 30 per cento delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile;
- in caso di necessità di assunzione di personale necessario all'esecuzione del contratto, una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all'occupazione femminile.

**Penali:** il mancato adempimento degli obblighi assunzionali sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare.

**- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.**

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori



oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

**(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.**

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute

dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

**(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)**

**In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.**

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva.

**- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in

cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

**ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

**- ARTICOLO 9 – Subappalto.**

**(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)**

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

**IN TUTTI I CASI**

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

- \_\_\_\_\_

La richiesta di subappalto dell'appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui

all'art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L'eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto dall'art. 120 comma 12 e dall'allegato II.14 art. 6 Dlgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell'atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni

dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

**- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.**

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 50% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento lavori entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul

valore del contratto con le modalità di cui all'art. 125, c. 1 D.lgs. n. 36/2023.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi a norma dell'articolo 125 D.lgs. 36/2023.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 117, c. 9 del D.lgs n. 36/2023 il termine di 30 giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del



maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

#### **EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO**

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

#### **(eventuale)**

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

#### **- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico

dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

\_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è \_\_\_\_\_ e il CUP (codice unico di progetto) è \_\_\_\_\_.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è \_\_\_\_\_.

**- ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi – modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023.** Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura

inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

**- ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve.**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve

devono contenere, a pena di inammissibilità, quanto previsto all'art. 7, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

**- ARTICOLO 14 - Certificato di regolare esecuzione.**

Le opere saranno assoggettate a **regolare esecuzione**.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

**- ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva.**

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di €

---

con bonifico bancario \_\_\_\_\_

***(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)***

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. \_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. \_\_\_\_\_ rilasciata dall'intermediario finanziario \_\_\_\_\_, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

***(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente)***

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. \_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. \_\_\_\_\_ rilasciata dall'intermediario finanziario \_\_\_\_\_, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

L'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.]

**- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € **462.406,02** suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):

a) opere pari a € **422.406,02** - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

b) valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € **30.000,00** ;

c) costi di demolizione e di sgombero pari a € **10.000,00** ;

1. - assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € **500.000,00** (è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).

**- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente.**

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro



competente degli schemi tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

**- ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.**

**(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.**

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- \_\_\_ % (\_\_\_ lettere %) per l'Impresa \_\_\_\_\_ (capogruppo);
- \_\_\_ % (\_\_\_ lettere %) per l'Impresa \_\_\_\_\_ (mandante / consorziata).

**- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.**

1) L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

#### DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

- a. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
  - b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
- 5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei

lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

#### **- ARTICOLO 20 – Controversie**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

#### **- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e

conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate).

**- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.**

**Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: [contratti.appalti@comune.padova.it](mailto:contratti.appalti@comune.padova.it)  
pec: [contrattiappalti@pec.comune.padova.it](mailto:contrattiappalti@pec.comune.padova.it)

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: [dpo@comune.padova.it](mailto:dpo@comune.padova.it)

**Base giuridica e finalità del trattamento.**

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi

connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

### **Diritti dell'interessato.**

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

### **Modalità del trattamento**

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

#### **Destinatari dei dati trattati**

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

#### **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. \_\_\_\_\_ facciate scritte per intero e quanto di questa \_\_\_\_\_ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.